

N° 4233/13

Geom. 1545/13

Rep. 4072/13



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Roma – Sezione XI Civile nella persona del giudice
monocratico dott.ssa Caterina Bordo, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 55364 del Ruolo generale degli Affari
contenziosi dell'anno 2008, vertente

**Oggetto: contratti
bancari e
ripetizione indebito**

T R A

ALFA SPA

ATTRICE

E

BANCA

07

procura a margine della comparsa di costituzione e risposta,

CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per la parte attrice: “accertare e dichiarare la nullità ... delle condizioni generali del contratto di conto corrente ... nella parte relativa alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicati e dichiarare l’inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; ... per l’effetto, condannare l’istituto di credito ... alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e riscosse ammontanti, in via principale, a Euro 111.779,34 (in applicazione dei tassi legali), in via subordinata, a Euro 110.728,19 (in applicazione dei tassi previsti ex art. 117 T.U.B.), in via estremamente gradata a Euro 34.029,36 (in applicazione dei tassi convenzionali), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quell’altra somma maggiore o minore ... provata in corso di causa”. Con vittoria di spese.

Per la parte convenuta: “1) in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità delle domande della ALFA SPA per l’avvenuta decadenza del diritto di impugnazione degli estratti conto ...; 2) sempre in via preliminare, dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità delle domande della ALFA SPA per l’intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c. ..., prescrizione decorrente da ogni singolo pagamento (...) degli interessi o comunque da ogni singola operazione contestata; 3) [in

OG

subordine] ... dichiarare la inammissibilità ed improcedibilità delle
domande della ALFA SPA per l'intervenuta prescrizione decennale ex art.
2946 c.c. ..., prescrizione decorrente da ogni singolo pagamento (...) degli
interessi o comunque da ogni singola operazione contestata; 4) in via
principale, dichiarare ex art. 2043 c.c. la irripetibilità delle somme
spontaneamente versate a qualsiasi titolo dalla ALFA SPA ; 5) sempre in
via principale, rigettare tutte le domande della ALFA SPA ...; 6) in via
subordinata, dichiarare la compensazione del preteso credito della ALFA
S.p.A. con il [proprio] credito vantato ... in dipendenza della violazione ...
degli obblighi di buona fede e correttezza nella formazione ed esecuzione
del contratto ...". Spese refuse.

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione notificato il 23/7/2008 la ALFA SPA conveniva in
giudizio La BANCA per sentire dichiarare "la nullità ... delle
condizioni generali del contratto di conto corrente ... nella parte relativa alla
capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri
applicati" e per sentire condannare l'istituto bancario "alla restituzione delle
somme illegittimamente addebitate e riscosse ammontanti, in via principale,
a Euro 111.779,34 (in applicazione dei tassi legali), in via subordinata, a
Euro 110.728,19 (in applicazione dei tassi previsti ex art. 117 T.U.B.), in via
estremamente gradata a Euro 34.029,36 (in applicazione dei tassi

convenzionali), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quell'altra somma maggiore o minore ... provata in corso di causa". A sostegno della domanda l'istante esponeva di aver "intrattenuto con ... [il] Banco - S.p.A. (ora OMISSIS) un rapporto di conto corrente bancario n. 27024474 presso la Filiale di Roma, ..., Via del Corso n. 400"; che "nel contratto bancario di cui tratta[va]si, risulta[va] prevista la chiusura delle partite debitorie ad ogni trimestre "; che, "come documentato dagli estratti conto prodotti a far data dal 1993 e sino al 2000 (...), l'istituto bancario [aveva] effettuato la capitalizzazione trimestrale degli interessi e delle competenze bancarie maturate"; che "sulla base della suddetta documentazione, risulta[va] accertato che gli interessi passivi e le commissioni di massimo scoperto applicate dall'istituto bancario nel corso del rapporto ammonta[vano] a complessivi Euro 111.779,34 (in applicazione dei tassi legali), a Euro 110.728,19 (in applicazione dei tassi previsti ex art. 117 T.U.B.), a Euro 34.029,36 (in applicazione dei tassi convenzionali)"; che inoltre "d[oveva] ... ritenersi illegittima la pretesa della banca relativa alla commissione di massimo scoperto ed ai giorni valuta".

Si costituiva LA BANCA eccependo l'inammissibilità della domanda "per l'avvenuta decadenza del diritto di impugnazione degli estratti conto regolarmente inviati e mai contestati e, dunque, definitivamente approvati", "l'intervenuta prescrizione del diritto azionato

087

da controparte con riguardo alle presunte somme addebitate trimestralmente a titolo di interessi, competenze, spese ed oneri applicati” ai sensi dell’art. 2948 n. 4 c.c. ovvero dell’art. 2946 c.c., “con decorrenza non dalla data di chiusura del conto corrente ma dalla data delle singole operazioni di capitalizzazione degli interessi”, e “la irripetibilità delle somme pagate”, stante la consapevolezza del correntista “della inesistenza di un dovere giuridico” e l’applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2034, co. 1 c.c.. Nel merito osservava che “le domande formulate da parte attrice [erano] del tutto prive di ogni elemento di prova”, in quanto “non v[i] era] agli atti alcun elemento da cui poter dedurre se ed in quale misura la ALFA SPA vant[asse] una posizione creditoria”; che l’applicazione della commissione di massimo scoperto era “del tutto legittima”, avendo “una sua autonoma funzione rispetto agli interessi, come pure una sua giustificazione causale nel sinallagma del contratto di conto corrente”; che, infine, la ALFA SPA aveva violato gli “obblighi di buona fede e correttezza nella formazione e nella esecuzione del contratto”, non avendo fino ad allora “mai contestato le modalità di calcolo degli interessi” ed avendole tale “comportamento assunto dalla parte attrice ... comportato un notevole danno ..., quantificato nella stessa misura di quanto preteso dalla controparte nell’atto di citazione e, quindi, in via compensativa o nella misura ... accertata ... anche in via equitativa ex art. 1226 c.c.”. Concludeva, quindi, “in via preliminare” per l’inammissibilità della domanda proposta dalla parte attrice ovvero per la

07

“irripetibilità delle somme spontaneamente versate”, nel merito per il rigetto della pretesa attorea ed in subordine per la compensazione dei rispettivi crediti.

Prodotta documentazione e precisate le conclusioni all’udienza dell’11/7/2012, la causa veniva ritenuta per la decisione dall’istruttore in funzione di giudice unico con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e lo scambio delle memorie di replica.

La presente decisione viene adottata in base al principio della c.d. “ragione più liquida”, secondo il quale la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. civile nn. 17219/12 e 11356/06), atteso che la pretesa attorea può essere respinta sotto il profilo dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c..

Ed invero va sottolineato come l’iniziativa giudiziaria volta ad ottenere la restituzione degli interessi anatocistici asseritamente addebitati sul conto corrente sia stata assunta dal correntista, onde l’onere della prova non può che ricadere integralmente a suo carico.

Stante la previsione dell’art. 2967 c.c., infatti, in caso di ripetizione di indebito incombe all’attore fornire la prova non solo dell’avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis Cass. civile n. 7501/12).

CA

Ne consegue che nel caso di specie la ALFA SPA è innanzitutto gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".

E tuttavia essa non solo non ha prodotto il contratto di conto corrente bancario ma neppure ha formulato al riguardo istanze istruttorie, rendendo impossibile verificare se ed in che termini siano stati previsti interessi, spese e commissione di massimo scoperto e, dunque, se sussistano eventuali nullità per difetto di pattuizione scritta del tasso di interesse e/o "illegittim[ità della] ... commissione di massimo scoperto" e dei "giorni valuta" (pag. 8 dell'atto di citazione), al cui accertamento chiaramente tende la domanda attrice di declaratoria di nullità parziale del contratto.

A ciò va aggiunto che la stessa narrativa dell'atto di citazione è estremamente lacunosa e generica, non contenendo né l'indicazione della data di apertura del conto corrente n. 27024474 né l'esposizione delle ragioni in fatto della dedotta "illegittim[ità della] ... commissione di massimo scoperto" e dei "giorni valuta", onde non è dato comprendere quale sia la normativa in materia bancaria applicabile *ratione temporis*, se il contratto di conto corrente sia stato o meno redatto in forma scritta e se l'illegittimità discenda dalla mancata pattuizione *tout court* della commissione di massimo scoperto e dei giorni valuta ovvero dalla indeterminatezza delle relative previsioni contrattuali che non consentirebbe di individuare le condizioni ed i termini di applicazione delle stesse, laddove



peraltro, se vi è previsione contrattuale valida, il problema del computo dei giorni valuta non sussiste se non in termini meramente “contabili” di calcolo aritmetico, normalmente superati dalla incontestabilità dei dati riportati nell’estratto conto non impugnato.

Tali omissioni, pertanto, unitamente alla circostanza che la domanda di ripetizione d’indebito risulta formulata in via “gradata” ed “alternativa” con riferimento a tre diversi importi, calcolati “in applicazione dei tassi legali” ovvero “in applicazione dei tassi previsti ex art. 117 T.U.B.” o ancora “in applicazione dei tassi convenzionali”, ed in ogni caso alla “somma ... provata in corso di causa” (pag. 11 dell’atto di citazione), finiscono con il rendere l’azione proposta meramente “esplorativa”, limitata ad un elenco generale ed astratto di invalidità e nullità contrattuali la cui fondatezza è rimessa alla scontata adesione del giudicante ad orientamenti giurisprudenziali che tuttavia non esonerano la parte dall’onere di allegare e provare in concreto i fatti costitutivi della propria pretesa.

D’altronde le stesse conclusioni della “relazione di Consulenza Tecnica” di parte depositata dalla ALFA SPA all’atto della costituzione in giudizio sono a ben vedere delle semplici ipotesi, non contenendo l’elaborato in questione nessun accertamento di fatti e non costituendo il medesimo né un mezzo di prova né - tantomeno - un indizio tale da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice.

OA

Per quanto concerne poi la questione della “capitalizzazione trimestrale”, si osserva che la parte attrice ha ommesso di produrre tutti gli estratti conto dall’inizio del rapporto fino alla sua estinzione, con la conseguenza che gli unici dati contabili disponibili sono quelli relativi al periodo “al 31/03/93” – “al 30/06/2000”, laddove, non avendo la ALFA SPA neppure indicato la data di accensione del conto corrente bancario in questione, non è dato in alcun modo conoscere l’andamento anteriore e posteriore del medesimo, chiuso peraltro il 12/03/2007 (vedi pag. 3 della comparsa di costituzione e risposta) e cioè ben sette anni dopo l’ultimo estratto conto depositato agli atti.

Né a tale carenza probatoria può sopperire la “consulenza tecnica d’ufficio contabile” richiesta dalla parte attrice con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2 c.pc.. depositata il 7/5/2009, atteso che la consulenza costituisce strumento di valutazione di fatti già dimostrati e di dati già acquisiti e non può essere utilizzata come mezzo di soccorso volto a sopperire l’inerzia probatoria della parte oppure per compiere un’indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati ovvero essere chiesta e disposta come mezzo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume.

Le ragioni della decisione ed il tenore delle difese svolte dalle parti, desumibile dal contenuto dei rispettivi atti processuali, consigliano l’integrale compensazione tra le stesse delle spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Tribunale di Roma – Sezione XI Civile in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ALFA SPA nei
confronti di BANCA , così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 25/2/2013.

Il Giudice Unico

Dott.ssa Caterina Bordo
Caterina Bordo

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Depositato in Cancelleria



Roma, il 26 FEB 2013

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daris Pizzo

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA

Dr. Daris Pizzo